



COMUNE DI LEPORANO
(Provincia di Taranto)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E
DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 30/04/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Articolo 7 - Anticipata rimozione

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 11 – Presupposto del canone

Articolo 12 - Soggetto passivo

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento e Sanzioni

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 22 – Riduzioni

Articolo 23 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 30 - Riduzione del diritto

Articolo 31 - Esenzione dal diritto

Articolo 32 - Pagamento del diritto

Articolo 33 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

Articolo 37 - Occupazioni abusive

Articolo 38 - Domanda di occupazione

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 40 - Obblighi del concessionario
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 46 - Classificazione delle strade
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 49 - Passi carrabili
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 51 - Particolari tipologie di occupazione
Articolo 52 - Soggetto passivo
Articolo 53 - Agevolazioni
Articolo 54 - Esenzioni
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 58 - Rimborsi
Articolo 58 - Accertamento e Sanzioni
Articolo 60 - Attività di recupero

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali
Articolo 62 - Funzionario Responsabile
Articolo 63 - Domanda di occupazione
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 65 - Classificazione delle strade
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 67 - Occupazioni abusive
Articolo 68 - Soggetto passivo
Articolo 69 - Riduzioni
Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 72 - Rimborsi
Articolo 73 - Sanzioni
Articolo 74 - Attività di recupero
Articolo 75 - Norme di rinvio

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76 – Norme transitorie
Articolo 77 – Entrata in vigore e norme di rinvio

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi¹.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
 2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
 3. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate in:
 - a) **Insegna di esercizio**
Contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da
-

marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere mono facciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli, i cassonetti, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) Insegna pubblicitaria

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli, i cassonetti, le targhe, le scritte su tende e le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli e natanti

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa

Pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti

a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e volantini, pubblicità con palloni frenati e simili, ed ogni altro strumento idoneo a diffondere un messaggio pubblicitario. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari

Per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) **Impianto pubblicitario di servizio**

Manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para-pedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) **Impianto di pubblicità o propaganda**

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) **Pre-Insegna**

Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione DPR 16 dicembre 1992 n. 495.
4. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

5. La domanda deve contenere obbligatoriamente almeno le seguenti informazioni:
 - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) L'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, con almeno una foto della zona in cui verrà installato;
 - d) La durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) Il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre con le sue caratteristiche tecniche;
 - f) Disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo pubblicitario;
 - g) Gli altri dati richiesti nella modulistica da compilare per la presentazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
8. La domanda di autorizzazione per le forme di pubblicità permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle medesime.
9. La domanda di autorizzazione per le forme di pubblicità temporanee deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio delle medesime.
10. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 8 e 9, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
11. L'Ufficio competente riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
12. Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativo alla viabilità ed agli altri uffici comunali per l'acquisizione di ulteriori specifici pareri.
13. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento nei tempi stabiliti, comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata entro 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

14. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa. Il diniego deve essere espresso e motivato.
15. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio.
16. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio competente, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
17. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
18. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
19. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
20. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
21. La pubblicità permanente si intende prorogata di anno in anno, salvo presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione, da inoltrarsi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
22. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti la scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
23. La disdetta esonera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
24. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta all'Ufficio competente, il quale, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, previo il pagamento del canone dovuto, a partire dalla data di subentro. Il subentro non libera il concessionario originario dai debiti pregressi relativi al canone dovuto fino alla data di subentro, per il quale risponde solo egli stesso.
25. Analoga comunicazione deve essere presentata dal concessionario originario o dagli eredi in caso di morte. Con la detta comunicazione il Concessionario originario può richiedere il rimborso del canone già versato per il periodo successivo alla data di subentro.

Articolo 6 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) L'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) Il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) La morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria;
 - c) La rinuncia del concessionario da comunicare all'ufficio competente.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. È vietata qualsiasi forma di pubblicità che non corrisponda alle tipologie contenute nel presente regolamento. Per eventuali forme di pubblicità non previste, il Comune si riserva la facoltà di rilasciare eventuale autorizzazione in merito.
5. I messaggi pubblicitari contenuti nei mezzi per la loro diffusione previsti dal presente regolamento non devono:
 - a) Contenere dichiarazioni o rappresentazioni che siano tali da indurre in errore i consumatori;
 - b) Riportare forme di sfruttamento della superstizione, della credulità e della paura;
 - c) Contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
 - d) Offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini;
 - e) Offendere la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni;
 - f) Contenere denigrazioni di attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo o non rispettoso delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione del materiale abusivo o non rispettoso delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) Provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 90 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;

- b) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) Mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico su cui viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) Provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) Custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) Versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Le maggiorazioni di canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
10. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea, nonché quella effettuata con veicoli, venga posta in essere in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Al fine dell'applicazione del canone, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Leporano appartiene alla classe demografica degli enti aventi popolazione residente fino a 10.000 abitanti, alla quale corrisponde una tariffa standard annua di 30,00 €/mq e giornaliera di 0,60 €/mq;
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) Durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

4. Per le esposizioni pubblicitarie, effettuate sia in forma opaca che luminosa, il Canone è calcolato, in relazione alla categoria di appartenenza e alla tipologia di esposizione, applicando il relativo coefficiente moltiplicatore diversificato sulla base della superficie del mezzo pubblicitario come segue:
 - a) Esposizione pubblicitaria con superficie fino a 5,50 mq;
 - b) Esposizione pubblicitaria con superficie da 5,51 mq a 8,50 mq;
 - c) Esposizione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.
5. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentata prima del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. Il canone relativo alla pubblicità permanente deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo cessazione dell'esposizione di tutti i mezzi pubblicitari, da comunicare entro il 28 febbraio dell'anno stesso, come da articolo 5 comma 21.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale stabilita periodicamente con apposito Decreto Ministeriale.

Articolo 18 - Accertamento e Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dovuto, comprensivo di canone sanzione ed interessi, non superi €12,00.
2. Per l'omesso o parziale versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del canone non versato.
3. Per il tardivo versamento del canone si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Se il versamento è stato effettuato entro il 5° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento non si applicano sanzioni;
 - b) Se il versamento è stato effettuato tra il 6° ed il 30° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento si applica la sanzione del 10% del canone dovuto;
 - c) Se il versamento è stato effettuato dopo i trenta giorni dalla scadenza stabilita si applica la sanzione del 30% del canone dovuto.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
5. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Gli interessi sono calcolati nella misura del tasso legale stabilita periodicamente con apposito decreto ministeriale.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti condizioni e modalità:
 - Su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può essere concessa la rateizzazione delle somme di importo superiore ad € 100,00 risultanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento, secondo il seguente schema:
 - a) Da € 100,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - b) Da € 500,01 ad € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - c) Da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;

d) Da € 6.000,01 ad € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili.

e) Oltre i 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

- La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento o comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione, i termini per il pagamento dell'avviso di accertamento.
- Il Funzionario Responsabile del Canone, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.
- Il Funzionario Responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito, applicando il principio della proporzionalità e valutando l'effettiva situazione finanziaria del debitore, entro i limiti previsti al presente comma e previa applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
- Per importi rilevanti, almeno pari ad € 50.000,00, il Comune può richiedere la presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
- In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al presente comma, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del presente comma;
- Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate mensili consecutive nel corso del periodo di rateazione:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) L'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata o alla riscossione tramite ruolo o ingiunzione;
 - c) Il credito non può più essere rateizzato.
- Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento, dichiarato decaduto dal beneficio e ancora moroso alla data di richiesta della rateizzazione.
- Restano ferme le specifiche disposizioni previste dall'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda

la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

- La rateizzazione può essere concessa dal concessionario applicando il proprio regolamento, purché in linea con quanto disposto dall'art. 1, commi da 796 a 802, della L. 160/2019.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste nell'articolo 13.
5. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica e la sede.
6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
7. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
8. Per i veicoli di cui al comma 6 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
9. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirlo a richiesta dei soggetti autorizzati alla verifica.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e

simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata dall'impresa per conto proprio, si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o volantini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone in base alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.
6. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
7. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del

mezzo pubblicitario cumulativo. Le pre- insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 22 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.

La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie

di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita; la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'articolo 18;
- f) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - k) Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - l) Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - m) Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Leporano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il Servizio gestisce altresì, nella misura stabilita dal presente Regolamento, le affissioni di natura commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Il Servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione, ai fini dell'applicazione del Canone, è pari a 10 giorni.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il Canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) Per le richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli;
 - b) Per le richieste di affissione di manifesti superiori a 10 giorni.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il

Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 31 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Leporano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016.

Non si dà luogo all'affissione prima del pagamento del diritto.

Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, l'immediata rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- b) Che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) L'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) La dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Le domande tese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) Al SUAP per le occupazioni riguardanti le attività commerciali, i mercati, le fiere, gli spettacoli viaggianti;
 - b) Al Comando di Polizia Locale per le occupazioni temporanee diurne che non ricadono sotto la lettera a);
 - c) All'Ufficio Tecnico Comunale per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture e cavi, nonché per le occupazioni temporanee con ponteggi, steccati e simili qualora siano anche notturne, nonché ogni altra occupazione attinente all'edilizia;
 - d) All'Ufficio Tributi per le occupazioni permanenti che non ricadono sotto le lettere a) e c).
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione e acquisizione all'Ente dell'apposita istanza.
3. L'atto di concessione è rilasciato previa istruttoria e parere dell'ufficio competente e deve contenere:
 - a) Gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 39, comma 5, ivi compresa la superficie;
 - b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) La durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) Il riscontro dell'avvenuto versamento del canone con l'indicazione della data e modalità di versamento risultanti dalla quietanza; qualora il canone non sia dovuto, l'atto di concessione deve contenere l'indicazione specifica della ragione dell'esenzione ai sensi dell'art. 53 del presente Regolamento;
 - e) L'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi
 - f) In merito al controllo e alla sicurezza dell'occupazione assentita;
 - g) L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento;

- h) La clausola che “l’Amministrazione è sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche penale pretesa, molestia o richiesta anche giudiziaria avanzata da terzi in conseguenza dell’occupazione stessa”.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell’atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l’obbligo di:
 - a) Munirsi dell’atto di concessione o autorizzazione prima dell’inizio dell’occupazione;
 - b) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’occupazione;
 - d) Divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) Versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d’azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario dell’autorizzazione, deve farne preventiva richiesta all’Ufficio competente, il quale, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione previo il pagamento del canone dovuto a partire dalla data di subentro. Il subentro non libera il concessionario originario dai debiti pregressi relativi al canone dovuto fino alla data di subentro, per il quale risponde solo egli stesso. Analoga comunicazione deve essere presentata dal concessionario originario o dagli eredi in caso di morte. Con la detta comunicazione il Concessionario originario può richiedere il rimborso del canone già versato per il periodo successivo alla data di subentro.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini stabiliti;

- b) L'uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione;
 - c) La violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), relativa al divieto di subconcessione;
 - d) Il mancato rispetto delle condizioni imposte dall'atto di concessione/autorizzazione nonché dalle disposizioni legislative e regolamentari.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 - 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salva la possibilità del subingresso per successione e conseguente rinnovo della stessa da parte del Comune;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) La rinuncia del concessionario da comunicare all'ufficio competente. La rinuncia può essere anche parziale con riferimento sia alla durata che alla superficie e dà diritto al rimborso del canone già versato, da calcolare a partire dalla data dalla quale decorre la rinuncia o, se successiva, dalla data della comunicazione della rinuncia.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 190 del 2019, pari rispettivamente a € 30,00 ed € 0,60.
2. Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
 - a) Tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico ha durata inferiore all'anno;
 - b) Tariffa annua, quando l'occupazione di suolo pubblico si protrae per l'intero anno solare.
3. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Classificazione delle strade;
 - b) Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) Durata dell'occupazione;
4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie secondo l'elenco di cui all'allegato A) del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.
4. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, limitatamente alla festa patronale di S. Emidio, alle occupazioni temporanee con esposizioni varie, banchi ed attrezzature di vendita, si applicherà la tariffa 2^a categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo stabilito dalla Giunta Comunale. Limitatamente alla prima ed all'ultima annualità, il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - Dalle ore 7 alle ore 20;

- Dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli

allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante PEC, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e ss.mm.ii.,

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento della tariffa annuale per l'occupazione suolo pubblico.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
9. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) Durata minima 6 anni;
 - b) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a) Per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) Per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - c) Per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Particolari tipologie di occupazione

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

3. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico al fine di effettuare raccolte occasionali di fondi ex art. 143 del T.U.I.R. i soggetti giuridici di cui all'art. 55 comma 1° lettera d) del presente regolamento possono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, relativamente al possesso dei requisiti sotto indicati. Tale dichiarazione non è soggetta all'emissione di un atto autorizzativo esplicito ma, una volta presentata al settore competente, costituisce titolo per l'occupazione stessa. Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse esclusivamente per i seguenti casi:

- a) Per un ingombro massimo di mq 10;
- b) Per il posizionamento di tavoli, sedie, gazebo aperti;
- c) Per un'occupazione massima di 48 ore con un intervallo, tra una richiesta e l'altra di norma di trenta giorni.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. Deve essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno m. 1,30 per il passaggio dei pedoni;
- b. Devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;
- c. In caso di concomitanza di richieste, la priorità è concessa a chi aveva presentato per primo la richiesta;
- d. Devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

4. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche allo scopo di esercitare propaganda elettorale ai sensi delle Leggi 4/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130 nonché per l'esercizio dei diritti civili e politici è gratuita e non è soggetta all'emissione di alcun atto autorizzativo esplicito, ma a una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti sotto indicati; l'attestazione comunale rilasciata a seguito delle verifiche espletate d'ufficio costituirà titolo per l'occupazione stessa. La procedura di cui al presente comma si applica per:

- a. La propaganda elettorale con tavoli, veicoli e gazebo aperti, per un massimo di mq 16;
- b. L'esercizio dei diritti politici (raccolta firme per petizioni, referendum, presentazione candidature, ecc.);
- c. L'esercizio dei diritti civili costituzionalmente garantiti.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. L'occupazione di suolo pubblico per la propaganda elettorale può essere svolta a partire dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino alle ore 24 del venerdì precedente il primo giorno dell'elezione stessa;
- b. Dovranno essere rispettate le norme speciali vigenti per la disciplina della propaganda elettorale;

- c. Dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno metri 1,30 per il passaggio dei pedoni;
 - d. Devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;
 - e. Non è possibile effettuare alcun tipo di vendita;
 - f. In caso di richieste concomitanti, la priorità è concessa a chi ha presentato per primo la richiesta. L'altro dichiarante potrà occupare un'area diversa d'intesa con il settore competente.
 - g. Dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, si applica il canone di occupazione suolo con tariffa determinata dallo specifico coefficiente stabilito dalla Giunta.
6. Per gli operatori commerciali su area pubblica con posteggi isolati diurni, notturni o comunque al di fuori dell'area mercatale, si applica il canone di occupazione suolo; nel caso in cui, oltre all'occupazione con banchi e/o attrezzature a terra, fosse necessaria anche l'occupazione del soprassuolo con pensiline, tende, ombrelloni o simili a copertura dei banchi di vendita, si applica il canone del soprassuolo determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto alla superficie occupata a terra.

Articolo 52 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 53 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 per cento;
 - b) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
 - c) Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte

eccedente i 100 mq e fino ai 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente i 1000 mq;

- e) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
- 3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 54 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) Le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - h) Le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - i) Le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - j) Le vasche biologiche;

- k) Le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- l) Le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- m) Le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- n) Le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- o) Le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- p) Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) Le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima e per l'ultima annualità il pagamento della concessione è conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 200,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi nei seguenti casi:
7. Qualora si verificano gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dei contribuenti.
8. Quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

9. Altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
10. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con l'emissione dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 dai seguenti soggetti:
 - a) In proprio dall'ente creditore;
 - b) Tramite affidamento ad un concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
 - c) Tramite affidamento all'Agenzia delle Entrate/Riscossione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale stabilita periodicamente con apposito Decreto Ministeriale.

Articolo 59 - Accertamento e Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del canone non versato.
3. Per il tardivo versamento del canone si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Se il versamento è stato effettuato entro il 5° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento non si applicano sanzioni.
 - b) Se il versamento è stato effettuato tra il 6° ed il 30° giorno dopo la scadenza stabilita per il pagamento si applica la sanzione del 10% del canone dovuto;
 - c) Se il versamento è stato effettuato dopo i trenta giorni dalla scadenza stabilita si applica la sanzione del 30% del canone dovuto.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro sessanta giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore procede al pagamento del canone, della sanzione e degli eventuali interessi moratori.
5. Gli interessi sono calcolati nella misura del tasso legale stabilita periodicamente con apposito decreto ministeriale.
6. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
7. Nel caso di occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga, è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione dell'indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.
8. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
9. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi
10. dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
11. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
12. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

13. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le seguenti condizioni e modalità:

- Su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può essere concessa la rateizzazione delle somme di importo superiore ad € 100,00 risultanti da avvisi di accertamento e da ingiunzioni di pagamento, secondo il seguente schema:
 - f) Da € 100,01 ad € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - g) Da € 500,01 ad € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - h) Da € 3.000,01 ad € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - i) Oltre € 6.000,01 ad € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili.
 - j) Oltre i 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza.

- La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento o comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di presentazione, i termini per il pagamento dell'avviso di accertamento.
- Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza.
- Il funzionario responsabile stabilisce il numero di in cui suddividere il debito, applicando il principio della proporzionalità e valutando l'effettiva situazione finanziaria del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione degli interessi nella misura del tasso legale, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
- Per importi rilevanti, almeno pari ad € 50.000, il Comune può richiedere la presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
- In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8;
- Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate bimestrali anche non consecutive nell'arco di un anno, o di due rate mensili anche non consecutive nell'arco di sei mesi:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

- b) L'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata o alla riscossione tramite ruolo o ingiunzione;
 - c) Il credito non può più essere rateizzato.
- Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento, dichiarato decaduto dal beneficio e ancora moroso alla data di richiesta della rateizzazione.
 - Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
 - dall'articolo 43 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - dall'articolo 48, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
 - La rateizzazione può essere concessa dal concessionario applicando il proprio regolamento purché in linea con quanto disposto dall'art. 1, commi da 796 a 802, della L. 160/2019.

Articolo 60 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 62 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente al momento della domanda.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera per quelle che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019, pari, rispettivamente ad € 30,00 ed € 0,60.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) Classificazione delle strade;
 - b) Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) Durata dell'occupazione;
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie secondo l'elenco di cui all'allegato A) del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, stabilito dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, non soggetto ad alcun frazionamento. Limitatamente alla prima e all'ultima annualità, il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica il canone giornaliero, frazionato ad ore, fino ad un massimo di 9, ridotto del 30%.
3. Per i titolari di posteggio dei mercati è riconosciuto il diritto al rimborso in caso di assenza per almeno n. 3 giornate consecutive, qualora la stessa sia dovuta a malattia da comprovare con adeguata documentazione. Il rimborso è calcolato a partire dalla data del primo giorno di assenza o, se successiva, dalla data della comunicazione dell'assenza all'ufficio preposto affinché la stessa possa essere verificata.
4. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 67 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) Che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio

e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 75 per cento (spuntisti del mercato).
2. Per le occupazioni permanenti realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 64 per cento (posteggi fissi del mercato).
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. Per l'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non versate alle scadenze prefissate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del presente Regolamento.

Articolo 72 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale stabilita periodicamente con apposito Decreto Ministeriale.

Articolo 73 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento o nel caso di occupazioni abusive si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 del presente Regolamento.

Articolo 74 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Articolo 75 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti.

CAPO VI- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76 – Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31/12/2020 e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della L. 160/2019.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente Regolamento ai previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:
 - a) Procedere all'integrazione d'ufficio del Titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
 - b) Procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del Titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal Regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per le concessioni o autorizzazioni.

Articolo 77 - Entrata in vigore e norme di rinvio

4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore al 1° gennaio 2021, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni e della normativa nazionale.
6. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui alla Legge 160/2019 e ss.mm.ii.